



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i Giochi

*Ufficio 12**

Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

Prot. N. 2008/ 10253/Giochi/ADI

Roma, 14 Mar. 2008

**Agli Uffici regionali e loro Sezioni
distaccate**

proprie Sedi

**Concessionari di rete per la gestione
degli apparecchi con vincita in denaro**

proprie Sedi

SOGEI

Via Mario Carucci, 99

00143 Roma

c.a. Massimo Armellini

e, p.c.

Comando Generale della

Guardia di Finanza –

III Reparto Operazioni

Ufficio Tutela della Finanza Pubblica

III Sezione

V.le XXI Aprile, 51

00162 Roma

Oggetto: apparecchi “comma 6” - *Nulla osta di esercizio* in decadenza al 31 marzo 2008

Com'è noto, per tutti gli apparecchi i cui *nulla osta di esercizio* siano stati rilasciati nel corso dell'anno 2004, il decreto interdirettoriale (AAMS - Min. Interno) 18 dicembre 2007, modificando il disposto di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto 19 settembre 2006, ha sancito la decadenza dei relativi *nulla osta per la messa in esercizio* alla data del 31 marzo p.v.. Al riguardo, pertanto, si forniscono agli organi in indirizzo le indicazioni di carattere procedurale conseguenti al citato evento amministrativo.

In via preliminare è bene chiarire che la decadenza di un atto amministrativo, in linea generale, consiste nell'eliminazione di provvedimenti ampliativi della sfera dei privati. Invero, la decadenza dell'atto autorizzatorio in commento preclude la facoltà del soggetto titolare del *nulla osta* di proseguire la raccolta di gioco espletata attraverso gli apparecchi in questione.

Appare evidente, dunque, che tutti gli apparecchi attualmente in esercizio (con *nulla osta di esercizio* rilasciato nel 2004), ove fossero sorpresi a giocare oltre la data del 31 marzo p.v., saranno oggetto delle sanzioni amministrative previste dall'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S., nonché di quelle tributarie disposte dall'art. 39-*quater* del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Nel richiamare, quindi, il comune impegno di tutti gli operatori del settore e, in particolare, quello dei concessionari titolari dei citati *nulla osta di esercizio*, ad una scrupolosa osservanza degli adempimenti conseguenti alla cessazione dell'efficacia degli atti in scadenza, si forniscono le indicazioni procedurali di seguito indicate.

1. Tutti gli apparecchi con *nulla osta di esercizio* rilasciato nel 2004, ove ancora ubicati presso pubblici esercizi e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, saranno tassativamente posti in “blocco” dai rispettivi concessionari ed allocati in “magazzino” entro e non oltre il 31 marzo p.v. A tal fine sarà utilizzata la consueta “procedura di blocco” con l’obbligo di fornire, al *sistema centrale*, la lettura dei contatori di gioco in corrispondenza dell’evento richiamato;
2. per gli apparecchi di cui sopra, già bloccati magazzino in periodi antecedenti, farà fede l’ultimo contatore di gioco trasmesso per l’occasione, se non nuovamente inviato in occasione della dismissione di cui al successivo p.to 3;
3. per tutti gli apparecchi di cui ai precedenti p.ti 1 e 2, sarà esperita entro il 30 aprile 2008 – dai concessionari interessati – la procedura amministrativa di dismissione prevista dalla circolare n. 3/Giochi/ADI del 1° agosto 2007, avendo cura di accompagnare le relative istanze con i *nulla osta di esercizio* relativi agli apparecchi interessati. In caso di assoluta impossibilità di recupero degli originali dei *nulla osta* in questione, il concessionario è tenuto a presentare – in luogo degli atti autorizzatori citati – copia della denuncia formalizzata alla competente autorità di polizia.

Per quanto fin qui esposto, nel periodo 1 ÷ 30 aprile 2008, gli Uffici regionali procederanno ad effettuare accurati controlli, anche a campione, in relazione alle proprie disponibilità logistiche e capacità organizzative, presso le sedi dei magazzini ove saranno ubicati gli apparecchi in attesa di dismissione. Al riguardo, gli Uffici potranno attingere ogni informazione utile direttamente dalla *banca dati* di AAMS, da Sogei, ovvero dai concessionari titolari dei *nulla osta*.

Sogei, sulla base degli eventi acquisiti in *banca dati*, avrà cura di fornire allo scrivente Ufficio il monitoraggio relativo alle singole fattispecie (“blocco” e “dismissioni”) in relazione al totale degli apparecchi interessati alla decadenza dei rispettivi *nulla osta*.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE
f.to Armando Iaccarino